



## CATEGORIA OPEN CALCIO A 11 – CSI Campionato Provinciale 2025 – 2026

### Supplemento di comunicato n.24

**Sanzioni e provvedimenti disciplinari relative alla gara n. 254R32 del 14/03/2026,  
Categoria Open, fra le squadre ASD Ploaghe e ASD Bono**

#### PREMESSO

- che questa Commissione Territoriale Giudicante (CTG) decideva, con proprio provvedimento, di sospendere l'omologazione della gara e di riservarsi ulteriori provvedimenti una volta esaminato il referto arbitrale e sentite le parti;
- che, nel referto, si legge che al minuto 18° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale contestata, *"considerato il clima di forte tensione e al fine di evitare ulteriori situazioni di potenziale pericolo (...), lo scrivente arbitro decideva di porre definitivamente fine alla gara emettendo il triplice fischio"*;
- che tale decisione integra un'ipotesi di *"Gara interrotta o sospesa per motivi occorsi durante il gioco"* di cui all'art. 99 Regolamento "Sport in Regola";
- che, a norma del co. 1 del detto art. 99, è compito dell'Organo giudicante *"innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco"*;
- che, acquisite memorie delle società ASD Ploaghe e ASD Bono, dall'esame delle stesse emerge - al di là delle differenti ricostruzioni delle vicende che hanno preceduto la decisione di porre anzitempo fine alla gara - come, pur in un contesto di continue e talvolta accese proteste, le stesse non siano affatto sfociate in comportamenti di gravità tale da rendere inevitabile la definitiva interruzione della gara;
- che conferma di ciò si rinviene, a ben vedere, nel medesimo referto, ove si legge che *"durante l'intera situazione descritta, non venivano adottati provvedimenti disciplinari, in quanto, nonostante il clima di agitazione, non si verificavano episodi di violenza"*;
- che, alla luce di ciò, non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 99 per l'interruzione della gara (misura che, vale la pena rimarcarlo, può adottarsi solo come vera e propria *extrema ratio*, una volta esperiti tutti i tentativi di far riprendere la gara, se del caso assumendo provvedimenti disciplinari, invero assenti nel caso in esame), con conseguente necessità di ripetizione della stessa, a norma del co. 2 del medesimo art. 99 (*"Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto"*);
- che le spese occorrenti per la gestione dello stadio, così come il rimborso delle spese di trasferta, devono essere posti interamente a carico del Comitato;

**P.Q.M.**



**CENTRO SPORTIVO ITALIANO**  
Comitato di Sassari

per le motivazioni di cui alla parte motiva, la CTG:

- dispone la non omologazione della gara in oggetto;
- dispone la ripetizione della stessa, in luogo e data che la competente sede territoriale CSI comunicherà alle due Società a mezzo mail;
- dispone che le spese di gestione dello stadio e il rimborso delle spese di trasferta siano poste a carico esclusivo del Comitato.

La Commissione Territoriale Giudicante

## **Il Giudice Sportivo**

Sassari, lì 26/03/2026

LA DIREZIONE TECNICA

--